

Deliberazione della Giunta Regionale 17 luglio 2020, n. 9-1665

Iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale di minori in affidamento preadottivo e in affidamento a rischio giuridico. Revoca della D.G.R. n. 114-7317 del 25.06.1991.

A relazione dell'Assessore Icardi:

Premesso che:

con D.G.R. n. 114-7317 del 25.06.1991 sono state disciplinate le modalità per l'iscrizione al S.S.N. dei minori in affidamento preadottivo e in affidamento a rischio giuridico, nel più ampio quadro delle misure previste dalla legge n. 184/1983 e s.m.i. (“Diritto del minore ad una famiglia”);

le modalità procedurali ed organizzative, a suo tempo individuate a mezzo del provvedimento richiamato, prevedevano che il Tribunale per i minorenni (oggi competente, oltre che per il Piemonte, anche per la Regione Valle d'Aosta), caso per caso, inoltrasse all'Assessorato alla Sanità la richiesta di iscrizione del minore al S.S.N. e, a sua volta, che l'Assessorato si facesse carico di inoltrare la medesima richiesta all'A.S.L. territorialmente competente;

l'impostazione delineata dal citato provvedimento prevedeva il necessario coinvolgimento dell'Ente Regione nella sequenza informativa allo scopo di sopperire alle criticità dovute ad un'estrema frammentazione dell'organizzazione del Servizio sanitario regionale che, all'epoca, risultava articolato in oltre settanta unità Socio-Sanitarie Locali; il processo di aziendalizzazione delle vecchie UU.SS.LL. si sarebbe, infatti, avviato solo successivamente, a partire dal D.lgs. n. 502/1992 e s.m.i., mediante l'attribuzione alle nuove aziende sanitarie regionali di personalità giuridica pubblica ed autonomia imprenditoriale;

con nota del 2 marzo 2020 la Presidente f.f del Tribunale per i minorenni del Piemonte e della Valle d'Aosta ha proposto alla Direzione regionale Sanità e Welfare che *“la richiesta di iscrizione al SSN possa essere inoltrata alle competenti AASSLL direttamente dall'Ufficio Adozioni del Tribunale”*, in quanto *“tale modalità consentirebbe di ridurre ulteriormente i tempi [amministrativi] e di offrire una risposta più omogenea alle famiglie adottive”*;

la comunicazione sopracitata, nel sottolineare come, nel corso degli anni, l'organizzazione delle AA.SS.LL. sia stata improntata ad *“una sempre maggiore autonomia gestionale”*, rappresenta, inoltre, come la necessità di ridurre i tempi per l'iscrizione al S.S.N. dipenda anche dal fatto che *“i minori inseriti in famiglia a scopo di adozione presentano in molti casi problematiche sanitarie che richiedono tempi rapidi di presa in carico sia a livello ambulatoriale che ospedaliero”*;

quanto sopra premesso, ritenuto che le modalità procedurali definite nel citato provvedimento, tenuto conto del nuovo assetto organizzativo del S.S.R., non risultano più compatibili con l'esigenza di garantire una tempestiva presa in carico, sia a livello ambulatoriale che ospedaliero, dei minori in affidamento preadottivo o in affidamento a rischio giuridico;

ritenuto di condividere le considerazioni formulate dalla Presidente f.f. del Tribunale per i Minorenni, e, pertanto, di ridefinire l'iter procedimentale di cui alla D.G.R. n. 114-7317 del 25.06.1991, prevedendo, per esigenze di semplificazione delle procedure sino ad ora in atto nonchè di riduzione dei tempi necessari ad ottenere l'iscrizione dei minori interessati al S.S.N., che la richiesta per l'iscrizione del minore in affidamento preadottivo ed in affidamento a

rischio giuridico sia inoltrata direttamente dal Tribunale per i minorenni all'A.S.L. territorialmente competente, senza attribuzione di un codice convenzionale;

ritenuto, altresì, di prevedere, allo scopo di garantire ulteriore efficacia ed efficienza amministrativa, nonché al fine di garantire la protezione dei dati in conformità alle disposizioni previste dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101 in materia di trattamento delle informazioni particolari e giudiziarie, che ogni A.S.L., ai fini della gestione del procedimento di iscrizione dei minori in affidamento preadottivo o a rischio giudiziario, dovrà nominare un Referente Aziendale per questo nuovo procedimento assegnato e prevedere, altresì, di istituire apposita casella pec mail denominata "adozioni@nomeasl.it" per consentire un diretto contatto dell'Ufficio adozioni" del Tribunale per i minorenni nella trasmissione dei nominativi dei minori e delle rispettive famiglie con garanzia del rispetto della normativa sul trattamento di dati personali e particolari;

dato atto che la normativa specifica in materia di iscrizione di minori in affidamento preadottivo e in affidamento a rischio giuridico al Servizio Sanitario Regionale che non viene modificata nella sua applicazione dal procedimento assegnato direttamente alle Aziende Sanitarie Locali del territorio piemontese e nell'implementazione della banca dati regionale dell'Archivio Unico Regionale Assistiti (A.U.R.A.);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento, ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17.10.2016;

dato atto che dal presente provvedimento non derivano oneri a carico del bilancio regionale

la Giunta regionale, per le motivazioni esposte, all'unanimità

delibera

- di ridefinire l'iter procedimentale di cui alla D.G.R. n. 114-7317 del 25.06.1991 prevedendo, che la richiesta per l'iscrizione al S.S.N. del minore in affidamento preadottivo ed in affidamento a rischio giuridico sia inoltrata direttamente dall'Ufficio Adozioni del Tribunale per i minorenni all'A.S.L. territorialmente competente, senza attribuzione di un codice convenzionale;
- di revocare, conseguentemente, la D.G.R. n. 114-7317 del 25.06.1991;
- di demandare ad ogni A.S.L., ai fini della gestione del procedimento di iscrizione dei minori in affidamento preadottivo o a rischio giudiziario, la nomina di un Referente Aziendale per questo nuovo procedimento assegnato e prevedere, altresì, di istituire apposita casella pec mail denominata "adozioni@nomeasl.it" per consentire un contatto diretto dell'Ufficio adozioni" del Tribunale per i minorenni in sede di trasmissione dei nominativi dei minori e delle rispettive famiglie con garanzia del rispetto della normativa sul trattamento di dati personali;
- di dare atto che dal presente provvedimento non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010; sarà inoltre pubblicata nella

sezione “Amministrazione Trasparente” del sito internet della Regione Piemonte, ai sensi dell’art. 14 del D.lgs. n. 33/2013.

(omissis)